



R. SOVRINTENDENZA ALL'ARTE
MEDIOEVALE E MODERNA
DELLE PROVINCE LOMBARDE
MILANO - R. PALAZZO DI BRERA

Riparto Monumenti
MILANO - PALAZZO REALE
PIAZZA DEL DUOMO, 9

N.° DI POSIZ. I 260 Milano
PROT. 3072
RISPOSTA A DEL
DIV. N.° DI POSIZ. N.° DI PROT.

OGGETTO

Milano
Chiesa di
S. Michele
alla Ch'nta

ALLEGATI

uno

Alla on. Procura del Re

Milano

Milano, li 20 Ottobre 1909 Anno VI

Questa Soprintendenza è ben dispo-
sta a prendere in considerazione
quanto l'Ecc. Curia ha significato
a questa R. Procura con la Nota del
1° Sett. u.s. nei riguardi della Chiesa
di S. Michele alla Ch'nta. In effetti
nella nostra Nota del 24 Agosto u.s.
non si è sopravvalutato l'interesse ar-
tistico di S. Michele, ma soprattutto
si è data la giusta importanza all'in-
teresse toponomastico e topografico che
la vecchia chiesa presenta nel carat-
teristico rione di S. Lorenzo. Di fronte
a fortissimi ^{ragioni} ~~interessi~~ d'altro ordine
quali sono quelli che l'Ecc. Curia
enumera in un colloquio che essa stessa
richiede a questo Ufficio, si nonostanti
l'opportunità di un ministero, sempre lo-
cio' possa farsi sulla base di accordi
che non vada di giovare altrimenti
agli interessi artistici, topografici e
toponomastici dello stesso rione. Que-
sti accordi potranno prendersi direttamente

tra la scrivente Soprintendenza e l'Ecc. Curia
con l'intervento della Fabbrica di San Lorenzo.
E' poi ovvio che essi dovranno essere approvati dal
l'on. Ministero dell'Interno. Controbatterebbero essi
rialmente su provvedimenti atti a ricordare in luogo
l'esistenza della Chiesa da demolire; a garantire la
conservazione delle opere d'arte esistenti nella Chiesa
stessa; a riversare parte dell'utile ricavabile dalla
alienazione dell'edificio a favore della Fabbrica di
S. Lorenzo per restauri artistici da eseguire sotto il
controllo della Soprintendenza.

Ma non posso chiudere questa lettera senza fare
qualche rilievo su affermazioni e ipotesi contenute
nella nota dell'Ecc. Curia.

1° L'art. 3 della Legge 30 Giugno 1909 n.° 364 non
è citato a proposito, giacché essa impone la compila-
zione di un elenco descrittivo delle cose mobili
immobili agli amministratori degli Enti che le possie-
gono, meno che i S. di amministratori. Esistono per-
tante al Ministero dell'Interno. E' una disposizione
di legge che può sempre farsi notare, ma che purtroppo
nella pratica ha avuto scarsa applicazione. In ogni modo
è da intendersi estraneo al contrario di ciò che
si come si sta inferendo dalla Ecc. Curia.

2° Gli elenchi compilati dal R. Comune e gli stetti
elenchi ufficiali hanno per o. a. attenti amministrativi
e debbono ritenersi completi e privi di effetti giu-
ridici; e ciò per e. p. s. di dichiarazione del Ministero.
« Sarebbe errore il credere che quei monumenti i quali
non vi fossero compresi, debbano ritenersi fuori della
tutela governativa » (Nota che accompagna ogni Elenco
a stampa degli Edifici Monumentali.)

3° L'art. 26 del Regolamento 30 Gen. 1913 n.° 363
impone agli Enti l'obbligo di rivolgere domanda al
Soprintendente affinché conosca se la cosa raggiunge
l'interesse sovrammentato. Da ciò rilevati che, se non

l'Ecc. Curia, senza dubbio la Fabbrica di San
Lorenzo, Ente proprietario, aveva l'obbligo
di chiedere l'autorizzazione. Inverso, casi dubbi
si verificano, può dirsi, per ogni chiesa d'Italia e
tanto più per chiese di recente origine, che esterna-
mente o internamente mostrano evidenti caratteri d'ar-
te e sono ornate di quadri, affreschi, decorazioni tali
che onestamente debbono far sorgere il dubbio cui ac-
ceda il Regolamento. Conviene altresì insistere sul
fatto che la legge del 1909 non sottopone a tutela
solo le cose immobili e mobili che abbiano interesse
artistico, ma anche quelle d'interesse storico, archeologico,
paleontologico.

1° Si noti, non so come e quante fondate, che
questo edificio di San Michele alla Ch'nta, non era forse
noto neppure alla Soprintendenza, non ^{aveva} ~~non~~ essere
rilevata essendo priva di ogni ^{aperta} ~~particolare~~ valore
artistico. ~~Si tratta a qualsiasi ipotesi dettata dall'immaginazione.~~
Ma debbo rilevare per pie che non c'è alcuno stigma per
la Soprintendenza conosciuta a priori tutto il patrimonio ar-
tistico affidato alle sue cure, che ogni giorno può e
deve perfezionare la sua conoscenza ed estendere l'applica-
zione della legge - e puramente un'ipotesi.

In conclusione, avrei molto piacere che la questione
di San Michele alla Ch'nta avesse dato occasione ad una
più esatta conoscenza del compito odi questa Soprinten-
denza e dell'attenzione con la quale tale compito
deve esercitarsi, con certo vantaggio non solo dell'arte
ma di numerosi altri edifici sacri.
Ritengo la nota della Curia accettabile -
Con ossequio

Il Soprintendente
Allegri